

## **Regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.**

Il Regolamento n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, che si applica ai procedimenti giudiziari avviati e agli accordi conclusi a partire dal 21 giugno 2011, è il risultato di una collaborazione rafforzata tra quattordici Stati<sup>1</sup> sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

Il Regolamento Roma III attribuisce un posto speciale alla volontà dei coniugi, poiché è ora possibile per loro scegliere, nel contratto di matrimonio, la legge applicabile al loro eventuale divorzio. Il regolamento prevede anche dei criteri di collegamento che consentono di designare la legge applicabile al divorzio in assenza di scelta.

### **1. Ambito di applicazione del Regolamento Roma III**

#### **1.1. Applicazione temporale**

**L'articolo 21** del Regolamento Roma III stabilisce che esso si applica a partire dal 21 giugno 2012.

- **In materia giudiziaria: l'articolo 18, paragrafo 1**, specifica che il regolamento si applica ai procedimenti giudiziari avviati e agli accordi conclusi a partire dal 21 giugno 2011.
- **Per quanto riguarda la scelta della legge: l'articolo 18, paragrafo 2**, specifica che un accordo sulla scelta della legge applicabile al divorzio concluso prima di tale data ha effetto anche nella misura in cui è conforme alle disposizioni sul consenso e sulla validità sostanziale e formale degli articoli 6 e 7 del regolamento.

#### **1.2. Applicazione spaziale**

A causa della mancanza di unanimità degli Stati membri sulla proposta di regolamento, questa è stata adottata con una cooperazione rafforzata di quattordici Stati membri.

Pertanto, il regolamento è vincolante nella sua interezza e direttamente applicabile solo negli Stati membri partecipanti.

**L'articolo 4** del regolamento prevede la sua applicazione universale, in modo che la legge designata dal regolamento o dalle parti si applichi al divorzio anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante.

---

<sup>1</sup> Considerando 6: Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Spagna, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

### 1.3. Applicazione hardware

**L'articolo 1** del regolamento stabilisce che esso si applica "*in situazioni di conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale*". Il **considerando 10** del regolamento specifica che il regolamento si applica solo allo scioglimento o all'allentamento del vincolo matrimoniale. Specifica inoltre che la legge designata dalle norme di conflitto si applica alle cause di divorzio e separazione legale.

**L'articolo 2 del** regolamento esclude una serie di settori ai quali non si applica il regolamento Roma III:

- La capacità giuridica delle persone fisiche ;
  - L'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio ;
  - L'annullamento del matrimonio ;
  - Il nome dei coniugi ;
  - Gli effetti patrimoniali del matrimonio ;
  - Responsabilità genitoriale ;
  - Obblighi di manutenzione ;
  - Trust e successioni.
- **CGUE 20 dicembre 2017 C-372/16 Sahyouni** - Mancata applicazione del regolamento Roma III al divorzio divergente francese. La Corte di giustizia ha chiarito che il regolamento Roma III si applica solo ai divorzi pronunciati da un tribunale statale o da un'autorità pubblica o sotto il suo controllo, il che non è, per la CGUE, il caso del DCM tra avvocati registrato nel libro dei verbali del notaio.

**L'articolo 19** prevede l'articolazione tra il regolamento e altre convenzioni internazionali:

- §1 - Il regolamento non pregiudica le convenzioni internazionali di cui gli Stati membri partecipanti erano parte al momento dell'adozione del regolamento e che disciplinano i conflitti di legge in materia di divorzio e separazione personale;
  - §2 - Il regolamento prevale, tra gli Stati membri partecipanti, sugli accordi conclusi esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui riguardano questioni disciplinate dal regolamento.
- **Ufficio del giudice e regolamento Roma III** - Dalla sentenza **Civ 1<sup>re</sup> , 26 maggio 1999 n° 97-16.684 Belaïd**, emerge che in materia di diritti indisponibili, il giudice è tenuto a far valere d'ufficio la regola del conflitto. Di conseguenza, in materia di divorzio e separazione personale, questo principio, che dovrebbe applicarsi al Regolamento Roma III, impone al tribunale di sollevare d'ufficio la norma di conflitto. <sup>re</sup>Ci si interroga sulla durata della qualificazione dei diritti indisponibili in materia di divorzio, tanto più che la Corte **civile dell'11 marzo 2009 n. 08-13.431** ha potuto giudicare indisponibile la domanda di divorzio in sé, ma non la domanda relativa al solo importo dell'assegno compensativo.

## **2. Contenuto del Regolamento Roma III**

### **2.1. Scelta della legge**

#### *2.1.1. Limitazione delle leggi applicabili al divorzio (articolo 5)*

Sebbene il Regolamento Roma III introduca un meccanismo di *professio juris* in materia di divorzio, i coniugi possono scegliere solo una legge con cui hanno un legame stretto o che ha un collegamento con il foro (**considerando 16**).

Pertanto, l'**articolo 5** del regolamento prevede un elenco esaustivo di leggi che possono essere designate dai coniugi e che hanno un legame particolare con loro:

- a) La legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; oppure
  - b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, purché uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo; oppure
  - c) La legge dello Stato di cittadinanza di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; oppure
  - d) La legge del foro.
- **Sentenza civ 1<sup>re</sup> , 26 gennaio 2022 n°20-21.542** - In questo caso, i coniugi di nazionalità russa e messicana e di nazionalità russa avevano designato, con atto autenticato, la legge francese come applicabile in caso di divorzio. Il marito ha contestato l'applicazione della legge francese al divorzio sostenendo che la scelta della legge del foro può essere intesa solo come la volontà dei coniugi di sottoporre il divorzio alla legge dello Stato del giudice competente per il divorzio nel giorno di tale scelta. La Corte di Cassazione ha affermato che la mia scelta della legge del foro è valida ai sensi dell'articolo 5, lettera d), quando tale legge è quella del tribunale successivamente investito della domanda di divorzio. Si deve quindi dedurre che questa scelta non è più valida quando questa legge non è in definitiva quella del tribunale adito.

#### *2.1.2. Formalità di scelta della legge (articoli 6 e 7)*

**L'articolo 5, paragrafo 2**, specifica che l'accordo di scelta della legge può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi al momento del rinvio da parte del tribunale. Tuttavia, se la legge del foro lo prevede, i coniugi possono designare la legge applicabile alle cause di divorzio durante il procedimento (accordo processuale) (**§3**).

- **Civ 1<sup>re</sup> , 6 maggio 1997 n°95-15.309 Sté Hannover international** - L'accordo processuale non è ammesso nel diritto francese per i diritti che non sono liberamente disponibili dalle parti.

**Il considerando 18** del regolamento afferma che *"la scelta informata di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento"*. Pertanto, gli **articoli 6 e 7 stabiliscono** le condizioni relative al consenso e alla validità sostanziale dell'accordo di scelta della legge.

Ai sensi dell'**articolo 7** del regolamento, l'accordo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Il testo prevede che una trasmissione elettronica che consenta di registrare l'accordo in modo duraturo sia considerata una scrittura.

In alcuni casi previsti dall'**articolo 7**, possono essere applicate formalità supplementari, in particolare se :

- la legge dello Stato membro partecipante in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo lo prevede;
- al momento della conclusione dell'accordo, i coniugi hanno la residenza abituale in diversi Stati membri partecipanti e le leggi di tali Stati prevedono norme formali diverse, in tal caso l'accordo è valido se soddisfa le condizioni previste dalla legge di uno di tali Stati;
- al momento della conclusione dell'accordo, solo uno dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro partecipante e se tale Stato prevede norme formali aggiuntive.

**L'articolo 6, paragrafo 1**, specifica che la validità dell'accordo o della clausola è soggetta alla legge che sarebbe applicabile ai sensi del regolamento se l'accordo o la clausola fossero validi. Tuttavia, per dimostrare la mancanza di consenso, un coniuge può invocare le disposizioni della legge dello Stato in cui risiede abitualmente nel momento in cui viene adita l'autorità giudiziaria, se le circostanze indicano che non sarebbe ragionevole determinare gli effetti del comportamento di tale coniuge in base alla legge di cui al §1 (**§2**).

## **2.2. Mancanza di scelta della legge**

### *2.2.1. Criteri di collegamento (articolo 8)*

In assenza di una scelta di legge da parte dei coniugi, l'**articolo 8** del regolamento prevede diversi criteri per un collegamento a cascata:

- a) La legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente nel momento in cui viene adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente.
- b) La legge dello Stato in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale, a condizione che tale residenza non sia cessata più di un anno prima dell'addizione dell'autorità giudiziaria e che uno dei coniugi vi risieda ancora nel momento in cui l'autorità giudiziaria è adita; oppure, in mancanza di ciò, la legge dello Stato in cui i coniugi hanno avuto la residenza abituale.
- c) La legge dello Stato di cittadinanza comune dei coniugi al momento del sequestro giudiziario o, in mancanza di questa, la legge dello Stato di residenza dei coniugi.
- d) La legge del foro.

### 2.2.2. *Temperamenti all'applicazione della legge designata ai sensi del Regolamento*

- *Applicazione della legge del foro (articolo 10)*

**L'articolo 10** stabilisce che se la legge applicabile in virtù di una scelta di legge da parte dei coniugi o dei criteri di collegamento di cui all'articolo 8 non prevede il divorzio o non dà a uno dei coniugi pari accesso al divorzio o alla separazione personale in base al sesso, si applica la legge del foro.

- **CGUE 16 luglio 2020 C-249/19** - In questo caso, la legge italiana era applicabile, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, ai coniugi rumeni residenti in Italia. Tuttavia, la legge italiana consentiva il divorzio solo dopo una separazione legale di 3 anni, quindi era più rigida di quella rumena. La Corte di giustizia ha chiarito che la deroga di cui all'articolo 10 nei casi in cui la legge applicabile "non prevede il divorzio" si riferisce solo alle situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma.

- *Politica pubblica internazionale (articolo 12)*

**L'articolo 12** stabilisce che una legge designata ai sensi del regolamento può essere disattesa solo se la sua applicazione è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.